

N. R.G. 66902/2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 66902/2012

Oggi 3 giugno 2014 davanti al dott. Antonio S. Stefani, sono presenti:

Per **SOCIETÀ SRL**

Per **BANCA SPA** l'avv. P. G. G.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, di seguito inseriti.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa ogni declaratoria del caso, contratiis rejectis, previo ogni opportuno accertamento, provvedimento o declaratoria di legge, per le causali di cui in atti, così giudicare:

In via principale, nel merito:

Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare c/o dichiarare la inesistenza/nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale dei contratti di apertura di conto corrente bancario presso le filiali di (OMISSIS) numeri (OMISSIS) e (OMISSIS), tra **SOCIETÀ SRL** e **BANCA S.P.A.**, con ogni conseguenza di legge; accertato che nulla è dovuto a **BANCA**, respingere ogni eventuale domanda di controparte volta al pagamento da parte della società e dei fideiussori di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta, ovvero porre in compensazione le somme restituendole con eventuali debenze.

Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale dei contratti dei cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento dei contratti di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460 e, per gli effetti, dichiarare illegittimi l'eventuale recesso e la risoluzione dei rapporti per cui e causa da parte dell'istituto, con ogni conseguenza di legge.

Per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque perché ai predetti rapporti sono state applicate condizioni ed interessi ultralegali e superiori al tasso-soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi per gli effetti illegittimi gli addebiti per interessi e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale; accertare e/o dichiarare che la **BANCA** tenuta a rimborsare a parte attrice tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto indicato nella allegata perizia ovvero secondo quanto verri accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento di **BANCA** in danno degli opposenti; stante quanto sopra, condannarsi inoltre **BANCA** a restituire gli importi indebitamente pagati e a risarcire gli ulteriori danni provocati a parte attrice, nella misura indicata in narrativa, ovvero in quella che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo; condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno ed impiego rotativo delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo.

in via subordinata,

Nella denegata ipotesi di reiezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisca valida prova del suo credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti da **BANCA S.P.A** in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinate e dichiararsi rammentare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge o contrattuali e condannate pane opponente a corrispondere una somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio.

Per effetto di quanto sopra, operate eventuale compensazione delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio.

In via subordinata,

previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti da **BANCA S.P.A.** in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinate e dichiararsi rammentare delle somme effettivamente dovute a titolo di interessi in base all'applicazione delle condizioni di legge.

In via principale, nel merito:

previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la inefficacia, totale o parziale di ciascuno e tutti gli atti giuridici/contratti/rapporti relativi agli "Swap" di cui in narrativa intercorsi tra **SOCIETÀ SRL e BANCA S.P.A.**, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da **SOCIETÀ** a **BANCA** in forza degli stessi e/o condannare **SOCIETÀ** alla restituzione delle somme incassate, nella misura di cui nella seconda perizia allegata, ovvero in quella diversa che sarà determinata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dai rispettivi addebiti al saldo.

Condannare **BANCA** a risarcire il danno subito da **SOCIETÀ** per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto ex art. 1338 c.c. e comunque per responsabilità contrattuale e/o precontrattuale per non avere agito in buona fede ex art. 1375 c.c..

Accertato e dichiarato che i comportamenti posti in essere da **BANCA** configurano illecito civile e/o penale, condannare la stessa al pagamento a favore di **SOCIETÀ** di una somma a titolo di danno morale e d'immagine, oltre che contrattuale, per ciascuna e tutte le causali di cui in narrativa e per il mancato impegno rotativo delle somme indebitamente riscosse, nella misura di euro due milioni e mezzo a favore della società ed euro cinquantamila a favore di ciascuno dei fideiussori segnalati, ovvero nella diversa misura che emergerà, nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

In via subordinata,

previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare l'inadempimento di **BANCA S.P.A.** ai contratti "Swap" di cui in narrativa stipulati tra **SOCIETÀ** e **BANCA S.P.A.**, e, per l'effetto, risolvere tali contratti e dichiararsi che nulla è dovuto da **SOCIETÀ** e **BANCA** in forza degli stessi per le prestazioni eseguite e/o condannare **BANCA S.P.A.** alla restituzione delle somme incassate, nella misura di cui nella seconda perizia allegata, ovvero in quella diversa che sarà determinata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

in ogni caso condannare inoltre **BANCA** al risarcimento del danno nei confronti di **SOCIETÀ** per tutte e ciascuna le violazioni del 1.15F e della normativa secondaria e regolamentate, nonché di quella contrattuale sopra indicata, nella misura che emergerà nel

corso del giudizio ovvero in quella diversa che il Giudice riterrà di liquidare anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo.

In via ulteriormente subordinata.

Accertare l'inadempimento e per gli effetti condannare **BANCA** al risarcimento del danno nei confronti di **SOCIETÀ** per tutte e ciascuna le violazioni del TUF e della normativa secondaria e regolamentate sopra indicata, nella misura che emergerà nel corso del giudizio ovvero in quella diversa che il Giudice riterrà di liquidare anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dai dovuti al saldo effettivo.

In via ulteriormente subordinata,

previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, condannare **BANCA S.P.A.** alla ripetizione per indebito arricchimento a favore della ricorrente di tutte le somme incamerate in relazione ai contratti "Swap" di cui in narrativa stipulati tra **SOCIETÀ SRL** e **BANCA S.P.A.**, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dai rispettivi addebiti al saldo, a titolo di ingiustificato arricchimento.

In ogni caso,

condannare **SOCIETÀ** al risarcimento delle spese sostenute per le perizie prodotte e per l'esecuzione dei contratti;

in relazione a tutti i contratti di cui in narrativa, conclusi tra **SOCIETÀ SRL** e **BANCA S.P.A.**, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare che la condotta della convenuta integra un illecito civile c/o penale e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 2043 - 2059 ss. C.C., nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;

con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi accessori di legge del presente giudizio.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Si chiede che il Tribunale Ill.mo

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

Nel merito:

- respinga nel miglior modo — anche per il decorso dei termini di prescrizione così come precisato in narrativa — le domande tutte proposte da **SOCIETÀ S.r.l.** nei confronti di **BANCA S.P.A.** assolvendo la predetta Banca da ogni avversaria pretesa se del caso disponendo la compensazione come specificato in atto;
- in via subordinata e in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie: condanni l'attrice a restituire ad **BANCA S.p.A.** tutte le somme accreditate sul conto corrente a titolo di interessi creditorî, flussi periodici, accrediti per estinzione anticipata e c.d. up-front, oltre a quanto percepito da parte attrice in esecuzione dei contratti per cui è causa, nella misura che verrà provata in corso di causa, eventualmente disponendo la compensazione tra l'importo affermato come dovuto dalla Banca a Società e la somma dovuta da **SOCIETÀ** alla **BANCA** in accoglimento della domanda qui formulata;

In via istruttoria:

- respinga tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti in atto.

net denegato caso di ammissione della CTU richiesta da parte attrice disponga che il nominato CTU tenga conto dell'applicazione della medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi creditorî e debitori.

In ogni caso:

> con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrendo maggiorate di CPA, IVA e contributo spese forfettario del 15% e ogni successiva occorrendo.

Il legale della BANCA S.P.A deposita altresì nota spese.

Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 66902/2012 promossa da:
SOCIETÀ SRL

- PARTE ATTRICE -

nei confronti di:
BANCA S.P.A

- PARTE CONVENUTA -

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

Premesso che con ordinanza parziale di incompetenza in data 11/2/2014 si è già provveduto in relazione alle domande di parte attrice fondate sul contratto di *swap* indicato in citazione, residua in questa sede la decisione sulle domande relative alla ripetizione di indebito con riferimento ai conti correnti n. (OMISSIS) e (OMISSIS) aperti presso la filiale di (OMISSIS) di BANCA, nonché sulla domanda di risarcimento di danni ulteriori.

Parte attrice ha in primo luogo eccepito la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, alle valute, all'anatocismo e al tasso debitore ultra-legale, chiedendo la ripetizione dei conseguiti addebiti qualificati come indebiti. Tuttavia parte attrice non ha prodotto i due citati contratti di c/c nei quali sono comprese le clausole ritenute nulle. Né in sede di udienza ha chiesto un ordine di esibizione a carico della BANCA, che sarebbe comunque inammissibile non avendo la parte tempestivamente esperito la richiesta di documentazione *ex art. 119 TUB*. Naturalmente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore in ripetizione provare la natura indebita delle somme reclamate, di modo che quando viene eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali è indispensabile produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, in modo da poterne esaminare il testo e il contesto.

Nel caso di specie parte attrice non ha assolto a tale onere e quindi non si può dichiarare la nullità di clausole non conosciute.

A ciò si aggiunga che nella presente controversia la **BANCA** ha allegato che i due contratti di c/c indicati da parte attrice sono stati aperti dopo il 22/4/2000 e nel rispetto della delibera CICR 9/2/2000. L'allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione e quindi anche sotto questo profilo risulta del tutto legittimo l'anatocismo applicato.

Ulteriore doglianza è stata svolta in ordine alla lamentata applicazione di tassi di interessi debitori usurari sulla base delle due consulenze tecniche di parte prodotte.

Tali relazioni, però, per la misurazione del TEG applicato dalla **Banca** sui rapporti in questione hanno utilizzato una **formula diversa** rispetto a quella contenuta nelle **Istruzioni della Banca d'Italia** e cioè:

$$\begin{array}{r} \text{Interessi} \times 36.500 \\ + \\ \text{Numeri debitori} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{Oneri su base annua} \times 100 \\ \\ \text{Accordato} \end{array}$$

Dette Istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati **omogenei** al fine di poterli raffrontare, hanno anche **natura di norme tecniche autorizzate**.

Da un lato, infatti, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia – e in origine all'UIC, poi soppresso - è stata via via disposta dai vari D.M. annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie.

Dall'altro, i D.M. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo D.M. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, **si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia**.

Il D.M. 1/7/2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla legge n.2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di massimo scoperto.

Il **legislatore secondario** ha così fornito, ove ritenuto necessario, **una chiara indicazione all'organo tecnico per assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza invece disporre alcunché in ordine alla formula già adottata dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG**.

Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

In particolare il secondo addendo della formula sopra riportata assolve alla funzione di spalmare sull'anno gli oneri, in modo da evitare che alcune spese concentrate in un trimestre – come quelle di istruttoria fido – possano comportare un improprio innalzamento del

TEGM e quindi del tasso soglia (1 Cfr. il “Resoconto sulla consultazione della disciplina in materia di usura – 2009”, operato dalla Banca d’Italia prima della emanazione delle Istruzioni dell’agosto 2009, pag. 7, pubblicato all’indirizzo web [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc concluse/raccolta/2009/istruzioni teg/Istr usura ago 09-resoconto.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc%20concluse/raccolta/2009/istruzioni%20teg/Istr%20usura%20ago%2009-resoconto.pdf))
Ragionevole appare anche la scelta di rapportare detti oneri all’importo del fido accordato, giacché è quello l’importo che la Banca mette a disposizione del cliente, indipendentemente dall’utilizzato.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l’allegazione risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre C.T.U. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

Nel caso di specie, quindi, non vi è prova di addebiti illeciti ad opera della Banca e dunque non vi è spazio per ritenere sussistente alcun danno risarcibile.

Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio sancito nell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese - ivi comprese quelle del procedimento incidentale di urgenza - operata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell’assenza di attività istruttoria e della forma orale di quella decisoria.

**Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 3 giugno 2014

Il giudice dott. Antonio S. Stefani